



SENT. n. 70/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere relatore

Antonino GRASSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21621 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

Rossano Sabanelli, contumace;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025 il relatore,

Cons. Alessandro Benigni, e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Simona Desi;

F A T T O

1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Procuratore Regionale, a seguito della segnalazione di danno erariale formulata dall'Agenzia delle Dogane - Ufficio dei Monopoli per

	la Liguria del 4 settembre 2024 e della successiva contesta-	
	zione degli addebiti, ha convenuto in giudizio innanzi a questa	
	Sezione Rossano Sabanelli, chiedendone la condanna al paga-	
	mento della somma complessiva di € 5.183,03 in favore della-	
	medesima Agenzia fiscale.	
	2. Oggetto della contestazione è il mancato riversa-	
	mento di tale somma, derivante dalla riscossione dei proventi	
	derivanti dalle giocate del lotto effettuate nella propria ricevitoria	
	dal 24 gennaio al 6 febbraio 2024, alla Società Concessionaria	
	“Lottoitalia S.r.l.”.	
	3. Sono stati prodotti, quali elementi probatori:	
	a) l'intimazione dell'Agenzia delle Dogane al pagamento delle	
	somme dovute, con immediata sospensione cautelare	
	dell'utilizzazione del terminale necessario per provvedere	
	alle giocate, notificata al convenuto mediante p.e.c. il 19	
	febbraio 2024;	
	b) il provvedimento di revoca della concessione della ricevi-	
	toria, emesso il successivo 13 agosto 2024.	
	4. Il convenuto non si è costituito.	
	Il Pubblico ministero, in udienza, ha confermato la richie-	
	sta di condanna di cui in citazione.	
	La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.	
	D I R I T T O	
	1. Il <i>petitum</i> del presente giudizio è costituito dalla do-	
	manda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti	
	2	

	dell'odierno convenuto, contumace, per i danni patiti dall'Agen-	
	zia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Genova - tramite la	
	Società Concessionaria " <i>Lottoitalia S.r.l.</i> " - in conseguenza del	
	mancato riversamento a quest'ultima della somma di € 5.183,03	
	(introitata tra il 24 gennaio e il 6 febbraio 2024).	
	1.2 Il giudizio è regolarmente instaurato, essendosi per-	
	fezionata la notificazione dell'atto di citazione al convenuto se-	
	condo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c.	
	2. Nel merito, l'azione erariale deve ritenersi fondata	
	alla luce del materiale probatorio fornito, descritto compiuta-	
	mente nella parte in fatto, che attesta il mancato versamento	
	delle somme ricevute a seguito delle giocate del lotto effettuate	
	nel periodo in contestazione, appropriandosene illegittimamente	
	senza procedere alla loro restituzione.	
	La particolare intensità del dolo è dimostrata dal compor-	
	tamento del Sabanelli, il quale non ha mai fornito spiegazioni del	
	proprio comportamento né dato alcun riscontro alle intimazioni	
	e ingiunzioni notificategli dall'Agenzia delle Dogane.	
	La consapevolezza della propria responsabilità ammini-	
	strativa, da parte dell'odierno convenuto, trova, del resto, ulte-	
	riore conferma nella circostanza che il medesimo non ha ritenuto	
	di presentare deduzioni difensive né di costituirsi, essendo evi-	
	dentemente consapevole dell'assenza di margini effettivi, con-	
	creti e ragionevoli di difesa dalla contestazione sollevata.	
	Pertanto, si ritiene che Rossano Sabanelli debba essere	
	3	

	tenuto a rimborsare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la	
	somma di € 5.183,03.	
	3. Per quanto riguarda la quantificazione degli inte-	
	ressi compensativi, la Sezione conferma il proprio attuale indi-	
	rizzo (sentenze 3.08.2022, n. 76; 4.08.2022, n. 77; 31 marzo	
	2023, n. 29) sulla applicazione a queste fattispecie dell'art. 33 L.	
	23.12.1994, n. 724 secondo cui, in caso di ritardato versamento	
	dei proventi del gioco del lotto, gli interessi sul mancato paga-	
	mento sono dovuti nella misura di una volta e mezzo gli interessi	
	legali.	
	Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, se-	
	guono la soccombenza.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,	
	eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea,	
	C O N D A N N A	
	Rossano Sabanelli, contumace, al pagamento, in favore	
	dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della somma di €	
	5.183,03 (cinquemilacentoottantatrè/03), oltre agli interessi	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 227,11 (euro Duecentoventisette/11).
	compensativi, da calcolarsi nella misura di una volta e mezzo gli	
	interessi legali, dalla data del 6 febbraio 2024 fino a quella	
	dell'effettivo pagamento.	Genova, 17 ottobre 2025
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a	Per il Direttore della Segreteria Elena Asta
	cura dell'Ufficio di Segreteria, con nota a margine, ai sensi	Il Funzionario Amm.vo Alfredo Ferrari
	4	f.to digitalmente

dell'art. 31, 5° comma c.g.c.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Alessandro Benigni)

(Piero Carlo Floreani)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 17 ottobre 2025

per Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

Il Funzionario Amministrativo

Alfredo Ferrari

f.to digitalmente